



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Statuto del Comune di
Saint-Pierre

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2001

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 febbraio 2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17 febbraio 2017

**Adeguato alla legislazione vigente con deliberazione della Commissione straordinaria,
adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 70 del 28 settembre 2021**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Principi fondamentali
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Programmazione e cooperazione
- Art. 5 - Territorio
- Art. 6 - Sede
- Art. 7 - Stemma, gonfalone e fascia
- Art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
- Art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - ORGANI

- Art. 10 - Organi

CAPO II – IL CONSIGLIO

- Art. 11 - Consiglio comunale
- Art. 12 - Competenze
- Art. 13 - Adunanze e convocazioni
- Art. 14 - Funzionamento
- Art. 15 - Consiglieri
- Art. 16 - Diritti e doveri
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Commissioni consiliari
- Art. 19 - Commissioni consultive

CAPO III – LA GIUNTA

- Art. 20 - Nomina della giunta
- Art. 21 - Giunta comunale
- Art. 22 - Competenze
- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Funzionamento

CAPO IV – IL SINDACO

- Art. 25 - Sindaco
- Art. 26 - Competenze amministrative
- Art. 27 - Competenze di vigilanza
- Art. 28 - Ordinanze
- Art. 29 - Delegati del Sindaco

CAPO V – IL VICESINDACO

- Art. 30 - Vicesindaco

CAPO VI – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O SOSPENSIONE DEL SINDACO O DEL VICESINDACO.

Art. 31 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

Art. 32 - Segretario

Art. 33 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili degli uffici comunali

Art. 34 - Competenze consultive

Art. 35 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

Art. 36 - Competenze di legalità e garanzia

Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 38 - Struttura degli uffici

Art. 39 - Personale

Art. 40 - Albo pretorio

TITOLO IV – SERVIZI

Art. 41 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

Art. 42 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43 - Cooperazione

Art. 44 - Unité des Communes valdôtaines

Art. 45 - Consorterie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 - Partecipazione popolare

Art. 47 - Assemblee consultive

Art. 48 - Interventi nei procedimenti

Art. 49 - Istanze

Art. 50 - Petizioni

Art. 51 - Proposte

Art. 52 - Associazioni

Art. 53 - Partecipazione a commissioni

Art. 54 - Referendum

Art. 55 - Effetti del referendum consultivo

Art. 56 - Accesso

Art. 57 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 - Statuto e sue modifiche

Art. 59 - Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Norme transitorie

Art. 61 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1****Fonti**

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge 7 dicembre 1998, n. 54, applicativa degli articoli 5 e 116 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e delle leggi costituzionali 23 settembre 1993, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2**Principi fondamentali**

1. La comunità di Saint-Pierre, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi, il Comune si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'Amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e dell'Unité des Communes valdôtaines rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l'Unité des Communes valdôtaines e gli altri Comuni.
8. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.

9. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
10. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes valdôtaines e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini e delle pari opportunità tra l'uomo e la donna;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle Consorzerie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle Consorzerie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) lo sviluppo delle attività agricole tramite il sostegno ai Consorzi di miglioramento fondiario;
 - g) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento qualificante la propria attività amministrativa;
 - h) l'attivazione di adeguati sistemi di prevenzione a difesa e conservazione del territorio e a protezione della comunità;
 - i) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini, l'Unité des Communes valdôtaines e la Regione;
 - j) l'incentivazione delle produzioni locali artigianali e agricole e l'incentivazione dello sviluppo turistico;
 - k) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato;
 - l) la tutela del diritto allo studio e la promozione di iniziative ludico-ricreative, e culturali-sportive;
 - m) la difesa del benessere degli animali domestici.

5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre Regioni, dell'Unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

Art. 5

Territorio

1. Il territorio comunale è costituito:
 - a) dal Capoluogo, denominato "borgo", composto dalla località Chevreyron e dalle vie rue Corrado Gex, rue de La Liberté, rue Emile Chanoux, rue Châtel Argent, rue de La Tour, rue du Quatre Novembre, rue Clos Silvestre, rue de La Colline e rue de La Gare;
 - b) dalle località Alleysin, Babelon, Bachod, Bercher, Bosses, Bressan, Breyan, Breyes, Bussan Dessous, Bussan Dessus, Bussan du Milieu, Caillet, Champrétavy, Chantel, Charrion, Château Feuillet, Cognein, Combaz, Combellin, Creuzet, Etavel, Gerbore, Grandzetta, Homené Dessous, Homené Dessus, Jacquemin, Jeanton, Jonin, La Barmaz, La Charrère, La Croix, La Grange, La Pièce, La Rosière, Les Iles, Luboz, Méod Dessous, Méod Dessus, Montagnine, Ordines, Orléans Dessous, Orléans Dessus, Orléantson, Paletta, Pelon, Perchut, Plan Chatelair, Pommier, Praulin, Praximond, Preille, Prieuré, Ronchaille, Roserettaz, Rossan, Rumiod de lé, Rumiod Dessous, Rumiod Dessus, Séez, Tâche, Torretta, Verdjouan, Vereytaz, Vergnod, Vermian, Vernes, Verrogne, Vetan Dessous, Vetan Dessus e Vetan Villette nonché dalla via rue du Petit Saint Bernard.

2. Il territorio del Comune si estende per 2.655 ettari e confina con i Comuni di Saint-Rhémy en Bosses, Gignod, Sarre, Aymavilles, Villeneuve, Avise e Saint-Nicolas.

Art. 6 **Sede**

1. Il municipio, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici, è sito in località Tâche. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7 **Stemma, gonfalone e fascia**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT-PIERRE nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 8 agosto 1994 – Registro Ufficio Araldico anno 1994, pagina n. 63.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 8 agosto 1994 – Registro Ufficio Araldico anno 1994, pagina n. 63.
3. La descrizione dello stemma e del gonfalone è contenuta nel decreto di cui al comma 2.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
7. L'uso del distintivo di riconoscimento del Sindaco è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8 **Lingua francese e franco-provenzale**

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta ai fini di un'eventuale verbalizzazione.

Art. 9
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle località, delle borgate e degli alpeggi si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
CAPO I - ORGANI

Art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari costituite con criterio proporzionale.

Art. 12 **Competenze**

1. Il Consiglio comunale ha le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 in materia di sua costituzione.
2. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti ulteriori atti:
 - a) i regolamenti comunali, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;
 - b) i piani finanziari, gli studi di fattibilità e convenienza economica, i programmi di opere pubbliche ed i pareri in ordine all'esercizio dei poteri di deroga agli strumenti urbanistico-edilizi;
 - c) le proposte ed i pareri da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) gli statuti delle aziende speciali;
 - h) i pareri sugli statuti delle Consorzerie;
 - i) i progetti relativi alle attività sociali programmate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale.

Art. 13 **Adunanze e convocazioni**

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. La convocazione del Consiglio è consegnata ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 1/5 dei consiglieri o di 1/5 degli elettori.

6. Nel caso in cui 1/5 dei consiglieri assegnati o dei 1/5 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.
7. Il Sindaco, senza entrare nel merito delle proposte, può ritenersi non vincolato a convocare il Consiglio qualora le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze dell'organo consiliare.

Art. 14 **Funzionamento**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno disciplina:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) lo svolgimento delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - d) le modalità di verbalizzazione delle sedute e l'impiego di apparati di registrazione;
 - e) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - f) l'organizzazione dei lavori;
 - g) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - h) i casi di particolare importanza, per i quali le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista la rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio.

8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 **Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 **Diritti e doveri**

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante trasmissione dei documenti relativi alle questioni stesse contestualmente alla convocazione, fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari.
5. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 17 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, ovvero i candidati a Sindaco dei gruppi di minoranza consiliare.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti e temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina l'organizzazione, le modalità di costituzione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

Art. 19
Commissioni consultive

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consultive per il funzionamento e l'organizzazione di servizi aventi elevata autonomia strutturale e gestionale, cui fanno parte anche soggetti esterni all'Amministrazione comunale, aventi competenze in materia, costituite con criterio proporzionale limitatamente alla rappresentanza consiliare.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 20
Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal Sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della Giunta al Consiglio.

Art. 21
Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 22

Competenze

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti di opere pubbliche;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal regolamento;
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni, acquisti, alienazioni, permuta e concessioni immobiliari;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) esercita funzioni delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - k) adotta, in base a specifico regolamento comunale particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - l) approva il regolamento concernente l'ordinamento degli uffici e servizi;
 - m) approva la dotazione organica del personale;
 - n) adotta gli atti di programmazione delle assunzioni;
 - o) nomina la delegazione di parte pubblica, formulando proposte di direttive cui la stessa deve attenersi in fase di negoziazione del contratto collettivo decentrato.

Art. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.

2. Non è ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.
3. All'interno della giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
4. Il Sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori.
5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, entro trenta giorni.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

Art. 24 **Funzionamento**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 25 **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunali.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne, le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste et le Statut de la Mairie de Saint-Pierre, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare

lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana, lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta e lo Statuto del Comune di Saint-Pierre, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.”

3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 26 **Competenze amministrative**

1. Il Sindaco ha le competenze ad esso attribuite dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
2. Il Sindaco è competente ad adottare i seguenti ulteriori atti:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta comunali;
 - b) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - c) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - d) sovrintende, direttamente o in sede di governo della gestione associata, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza dell'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) nomina, direttamente o in sede di governo della gestione associata, i responsabili degli uffici e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - f) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - h) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare, sotto il profilo politico-amministrativo, il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - i) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - j) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - k) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - l) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.

3. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
4. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti oppure ordinanze.

Art. 27 **Competenze di vigilanza**

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni cui partecipa l'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28 **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della Costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del Sindaco, ai sensi dello statuto.

Art. 29 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma 1, il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli assessori.

4. Le deleghe, le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva.

CAPO V - IL VICESINDACO

Art. 30 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto componente del Consiglio e della Giunta comunali.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 25, comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento, oppure in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

CAPO VI - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O SOSPENSIONE DEL SINDACO O DEL VICESINDACO

Art. 31 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

Art. 32 Segretario

1. Il segretario, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario.

Art. 33

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili degli uffici comunali

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale il primo dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Il segretario, oltre alle competenze attribuitegli dalla normativa statale e regionale, esercita, in particolare le seguenti funzioni:
 - a) formula la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) alla Giunta comunale previo accordo con i responsabili degli uffici unici comunali associati;
 - b) predispone e attua proposte in materia di organizzazione dell'ente e, qualora sia stato costituito l'ambito territoriale sovracomunale, della gestione associata, assicurando le condizioni di funzionamento degli stessi e il costante sviluppo delle funzioni e dei servizi svolti;
 - c) propone la nomina dei responsabili degli uffici comunali o associati, qualora non diversamente disciplinato;
 - d) svolge attività di impulso e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'ente e, qualora sia stato costituito l'ambito territoriale sovracomunale, per la gestione associata;
 - e) compie gli atti di amministrazione e gestione del personale, se non diversamente disciplinato, con riferimento alle unità di personale assegnate, ai responsabili degli uffici comunali o associati, anche per la parte inerente la valutazione e il trattamento economico accessorio;
 - f) definisce gli orari di lavoro e formula proposte per la determinazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico;
 - g) provvede alle assunzioni di tutto il personale e sottoscrive i relativi contratti individuali di lavoro;
 - h) procede alla valutazione e alla verifica delle prestazioni e dei risultati dei responsabili degli uffici comunali o associati, ricorrendone i presupposti;
 - i) procede alla valutazione del personale e alla verifica delle prestazioni e dei risultati in collaborazione con i responsabili degli uffici comunali o associati;
 - j) esprime i pareri, nei limiti della propria competenza, in caso di avocazione, assenza o impedimento dei responsabili degli uffici comunali o associati;
 - k) fa parte della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata;
 - l) dispone la mobilità interna, sentiti i responsabili degli uffici comunali o associati;
 - m) ha la responsabilità dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità.
3. I responsabili degli uffici comunali o associati, oltre alle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale e, qualora sia stato costituito l'ambito territoriale sovracomunale, dalla convenzione quadro dell'ambito ottimale, esercitano, in particolare le seguenti funzioni:

- a) curano l'organizzazione e la gestione delle funzioni e dei servizi cui sono preposti in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, finalizzando gli interventi al raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEG;
- b) esercitano il potere di spesa per le risorse agli stessi assegnate, in conformità agli atti di indirizzo degli organi dell'ente, del PEG dell'ente e/o di ciascun ente convenzionato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- c) possono delegare al personale anche inquadrato nella categoria e/o posizione immediatamente inferiore limitate funzioni di gestione, fatta salva la responsabilità da parte del delegante;
- d) svolgono attività di impulso e di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi erogati al cittadino e di cui sono responsabili;
- e) attuano gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi dell'ente o dalla Conferenza dei Sindaci, e, in generale, quanto loro demandato dall'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- f) se responsabile unico del procedimento, predispongono la procedura di gara e ne hanno la responsabilità ai sensi di legge;
- g) adottano gli atti di gestione finanziaria, nei limiti delle quote a loro attribuite;
- h) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato con conseguente cura dell'affidamento dei compiti;
- i) adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, ivi comprese autorizzazioni e permessi;
- j) provvedono in ordine a attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- k) se responsabili dell'ufficio comunale o associato, qualora sia stato costituito l'ambito territoriale sovra comunale, per la gestione finanziaria e contabile, rilasciano il visto di regolarità contabile previsto dalle norme regionali e statali, in quanto applicabili, in materia di contabilità degli enti locali e dall'apposito regolamento comunale, sulle proposte di deliberazione e sugli altri atti amministrativi dell'ente e di ciascun ente convenzionato,
- l) svolgono attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;
- m) in caso di nomina quali responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, svolgono i compiti e le funzioni ai fini della sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- n) conferiscono incarichi di collaborazione o di consulenza, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 34 **Competenze consultive**

1. Il segretario ed i responsabili degli uffici comunali o associati, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 35

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Art. 36

Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.

Art. 37

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La gestione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 38

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 39

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 40

Albo pretorio

1. È istituito l'albo pretorio digitale del Comune, costituito da un'area del sito internet istituzionale, in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dal Comune di Saint-Pierre o da soggetti terzi, per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario o i dipendenti appositamente individuati, curano l'affissione degli atti all'albo pretorio digitale e ne certificano l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 41

Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**Art. 42
Principi**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2, debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**Art. 43
Cooperazione**

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le Associazioni di Comuni e gli accordi di programma.

**Art. 44
Unité des Communes valdôtaines**

1. Fa parte della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines il Sindaco, il quale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
2. Per l'esercizio in forma associata, attraverso l'Unité des Communes valdôtaines, delle funzioni comunali, si applicano le disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

**Art. 45
Consorterie**

1. Il Comune adotta intese con le Consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le Consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio

sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

3. In tale caso la Giunta comunale provvede all'amministrazione della Consorceria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o domiciliati sul territorio comunale.

Art. 47

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/3 dei consiglieri e di 20 elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 48

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'Amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare, sotto il profilo politico-amministrativo, il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 49

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le Consorzerie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o amministrativa della questione.

Art. 50

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i casi di irricevibilità, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla

presentazione, predisporre gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 51 Proposte

1. Il 20% dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 52 Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. I componenti il Consiglio comunale possono ricoprire cariche amministrative, senza poteri di rappresentanza, in seno alle associazioni che operano sul territorio comunale, aventi finalità socio-culturali e senza scopo di lucro, ai fini di esercitare un'azione di coordinamento.
3. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 53 Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 54

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno in base al criterio dell'ordine cronologico di deposito della richiesta.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% più uno dei consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio digitale del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 55

Effetti del referendum consultivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 56
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 57
Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche o integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 51, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 59 **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 51.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio digitale comunale dopo l'adozione da parte dell'organo competente e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 **Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e con quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 61 **Norme finali**

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
3. Il testo dello statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data 21 dicembre 2001 e le successive modificazioni ed integrazioni approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 11, in data 28 febbraio 2008 e n. 8, in data 17 febbraio 2017, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente nuovo statuto.